

**OGGETTO: Piano Regolatore Comunale Approvazione variante parziale n. 20 –Provvedimenti.**

Il Sindaco, prima di iniziare la discussione relativa alla Variante Parziale n.19 dà lettura del comma 2 dell'art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267: *“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”*

Il Sindaco dà quindi la parola all'Assessore Geom. Cortassa Carlo, il quale ricorda che:

- il primo Piano Regolatore del Comune di Moretta, successivo all'entrata in vigore della L.R. 05.12.1977 n.56 *“ Tutela ed uso del suolo ”*, fu approvato in data 03.07.1979, con D.P.G.R. n° 5792, e che dopo questo primo strumento urbanistico, si sono succedute tutta una serie di “varianti” sia strutturali che parziali;
- l'ultima Variante Generale (n.17) è stata approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012 a cui sono seguite le Varianti Parziali n.18 approvata con delibera del C.C. n.2 del 04.04.2013, e n.19 approvata con delibera del C.C. n.42 del 30 settembre 2014.
- gli oggetti della Variante Parziale n.20, ex art.17, quinto comma, della L.R. 56/1977 al vigente PRGC, sono:
  - a) adeguare l'art. 17 delle N.T.A. alle “nuove” definizioni contenute all'art. 13 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013 e all'art.3 del D:P:R 380/01:
    - a. “manutenzione straordinaria”
    - b. “ristrutturazione edilizia”
    - c. “sostituzione edilizia” - definizione comunque non prevista nel Centro Storico; e contestualmente “abrogare” l'Art. 10 (ricostruzione) delle N.T.A.
  - b) adeguare l'Art. 20 delle N.T.A. prevedendo che l'istruttoria delle pratiche relative ai Piani di Recupero di iniziativa privata sia espletata dalla Commissione Edilizia e non più da quella Urbanistica.
  - c) adeguare l'art. 20bis delle N.T.A. alla D.G.R. n. 37-227 del 04/08/2014 con la quale la Cascina San Marco, facente parte dei “TENIMENTI STORICI DELL'ORDINE MAURIZIANO”, dichiarata di “notevole interesse pubblico”;
  - d) adeguare l'Art. 21 delle N.T.A. ridefinendo e precisando alcuni punti relativi agli interventi concedibili con “permesso di costruire”, e con “piani di recupero” e alla monetizzazione dei parcheggi pubblici.
  - e) adeguare l'Art. 24 delle N.T.A. ridefinendo il numero delle abitazioni realizzabili a servizio degli impianti produttivi (come previsto dall'art. 26, comma 1, lett. f bis) della L.R. 56/77 )
  - f) eliminare il comma 4 dell'art. 24 delle NTA in quanto in contrasto con il comma 9)
  - g) ridurre nell'art. 24 delle NTA la percentuale dell'indice relativo al “verde privato” previsto dalle N.T.A. per le “Zone Produttive Ic e Ir” ora pari al 10% della superficie fondiaria, al 7%;
  - h) inserire nell'art.24 delle NTA(art. 24) la possibilità di trasferire, nelle Zone Produttive (Ir), il trasferimento del 50% del “verde privato” in altra Zona Produttiva, anche non contigua, purché della stessa ditta;
  - i) correggere l'Art. 24bis delle N.T.A. eliminando il richiamo al d.lgs. 114/98;
  - j) correggere l'Art. 27 semplificando i richiami alla normativa vigente.
  - k) introdurre nell'Art. 37 delle NTA - Zone per impianti pubblici – la possibilità di insediare anche attività di interesse pubblico ed ausiliario dei pubblici poteri nel settore umanitario (p.es. presidio della Croce Rossa);
  - l) ridefinire la perimetrazione delle Zone Re13 e Rc7;
  - m) modificare la previsione cartografica della Zona Produttiva In6;
  - n) correggere un errore materiale nella perimetrazione della Zona Rc8
  - o) prendere atto della avvenuta rimozione del ponte telefonico della WIND.
- per le finalità sopra sintetizzate è stata avviata la formazione di una variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., denominata "Variante Parziale n. 20";

- la Regione Piemonte con la L.R. 25.03.2013 n. 3 e con la L.R. 12.08.2013 n. 17 ha di fatto riaccordato la normativa nazionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *“Norme in materia ambientale”*, Parte Seconda –intitolata *“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)”*– inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all’interno del testo legislativo regionale:
  - l’art. 3 bis, comma 1, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. riporta: *“Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano.”*
  - l’art. 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. statuisce *che l’autorità competente alla VAS è individuata nell’amministrazione preposta all’approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della normativa regionale vigente.-*
  - l’art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. precisa che *“le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.”.*

L’Assessore Geom. Cortassa riassume quindi l’iter procedimentale che ha portato all’adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 20:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 18.02.2015 l’Amministrazione Comunale, in qualità di Amministrazione proponente, ha provveduto ad adottare il *“Documento Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica”*, predisposto dagli Architetti Giorgio Rossi e Chiara Avagnina di Saluzzo, incaricati della redazione della Variante Parziale n.20 al P.R.G.C., inteso quale strumento di analisi e valutazione contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente, conseguenti all’attuazione della Variante Parziale n. 20 al P.R.G.C., al fine di adottare, sentito il parere degli Enti competenti in materia ambientale, la decisione di sottoporre, o escludere, la Variante stessa dalle fasi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- l’Organo Tecnico Comunale attraverso la riunione tecnica del 30.03.2015, acquisiti i pareri della Provincia di Cuneo, dell’Arpa e dell’Asl CN1, ha svolto i lavori relativi alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in argomento le cui risultanze sono riportate nel Provvedimento Finale dell’Organo Tecnico dal quale emerge, senza alcuna eccezione, che la proposta di Variante Parziale n. 20 al PRGC non determina effetti significativi sull’ambiente tali da comportare la necessità di sottoposizione della Variante stessa alle successive fasi relative al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica previste ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dalla D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008 e ha disposto l’esclusione della Variante Parziale n. 20 al PRGC dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, invitando il Comune a tenere conto, nell’ambito della formazione del progetto preliminare della Variante Parziale n. 20, dei contributi della Provincia di Cuneo, Settore Gestione del Territorio, dell’Arpa Piemonte, Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo, e dell’Azienda Sanitaria Locale CN1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo;
- nella seduta del 13.04.2015 la Commissione Urbanistica Comunale ha espresso parere favorevole alla predisposizione della Variante parziale n.20.
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.04.2015 si è deliberato di:
  - di condividere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 in data 3.4.2006 e s.m.i. ed in qualità di Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, il Provvedimento Finale dell’Organo Tecnico Comunale per la V.A.S. del 30.03.2015, di esclusione della Variante Parziale n. 20 dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
  - adottare, ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i., il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 20 al P.R.G.C., a firma degli Architetti Giorgio Rossi e Chiara Avagnina, composto dei seguenti elaborati:
    - El. A1 - Relazione illustrativa in variante
    - El. D2 – Tavola 2 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante
    - El. D3 – Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante

L'Assessore Geom. Cortassa, inoltre, dà atto che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 20 al P.R.G.C. successivamente è stato:

- depositato, unitamente alla delibera di adozione presso gli Uffici Comunali.
- pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, 7° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i. all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 14/05/2015 fino al 28/05/2015, con termine per la presentazione di osservazioni e proposte al 12/06/2015.
- pubblicato sul sito internet del Comune <http://www.comune.moretta.cn.it>.
- trasmesso, con nota n. 3105 del 14.05.2015, alla Provincia di Cuneo affinché, entro 45 giorni dalla ricezione, si pronunciasse in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante nonché per la verifica di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati.

L'Assessore Geom. Cortassa riferisce che:

- nel termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, ovvero entro il 12/06/2015, è pervenuta in data 04/06/2015 un'osservazione da parte delle CONFAPI di Borgo San Dalmazzo la quale richiede di *ridurre la percentuale di superficie a verde privato anche per le aree industriali di nuovo impianto In.*
- la Provincia di Cuneo, entro i 45 giorni successivi alla ricezione del Progetto Preliminare di Variante n.20, NON si è pronunciata in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante nonché per la verifica di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati e pertanto, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.56/1977 e ss.mm.ii., si constata la formazione del silenzio assenso.
- il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 20 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa allegata, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. in quanto le modifiche introdotte:
  - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. n. 56/1977;
  - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. n. 56/1977;
  - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
  - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
  - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 56/1977, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
  - i) non riguardano nuove previsioni insediative, e non necessitano di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche e pertanto non è stata predisposta la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti e viene confermata la capacità residenziale esistente di mc. 904.107 risultante dall'elaborato Relazione Illustrativa modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte" della Variante Generale approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012;
- lo schema del presente provvedimento e i relativi allegati tecnici sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Moretta - Sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio ai sensi dell'art. 39 *Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio* del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_.

L'Assessore Geom. Cortassa Carlo conclude il suo intervento e propone al Consiglio Comunale:

- di non accogliere l'osservazione della CONFAPI di Borgo San Dalmazzo, pervenuta in data 04.06.2015, di riduzione della percentuale di superficie da destinare a verde privato nelle aree In, in quanto l'art.24, comma 4, lett.c) delle NTA non era oggetto della presente Variante e della verifica di assoggettabilità a

VAS conclusa con il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale in data 30.03.2015; di tale istanza se ne potrà eventualmente tenere conto in sede di predisposizione di ulteriori Varianti.

- di approvare il Progetto Definitivo di Variante Parziale al P.R.G.C n. 20, predisposto dagli Architetti Giorgio Rossi e Chiara Avagnina, che consta dei seguenti elaborati:
  - El. A1 - Relazione illustrativa in variante
  - El. D2 – Tavola 2 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante
  - El. D3 – Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante

Dopodichè

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Esaminati gli elaborati progettuali del Progetto Definitivo della Variante Parziale n.20 sottoposti all'attenzione del presente consesso;

Vista la L.R. 56/77 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 17 della stessa legge.

- Preso atto che la Provincia di Cuneo, entro i 45 giorni successivi alla ricezione del Progetto Preliminare di Variante n.20, NON si è pronunciata in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante nonché per la verifica di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati e pertanto, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n56/1977 e ss.mm.ii. si constata la formazione del silenzio assenso.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in merito alla competenza del presente consesso all'approvazione del provvedimento in oggetto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica del responsabile del servizio tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 2 lett. b del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.2.2012 n. 213;

Con votazione espressa in forma palese dai componenti il Consiglio Comunale come segue:

Presenti n. \_\_\_ – Astenuti n. \_\_\_ – Votanti n. \_\_\_ – Voti favorevoli n. \_\_\_ – Voti contrari n. \_\_\_

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la relazione dell'Assessore Geom. Cortassa e di considerarla parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che, in merito agli aspetti in materia ambientale di cui alla L.R. 40/1998 ed al titolo II Dlgs 03.04.2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs 4/2008, è stata effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 conclusasi con il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale di esclusione della Variante Parziale n.20 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art.11 del D.Lgs. 4/08 condiviso con la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.04.2015.
- 3) Di non accogliere l'osservazione pervenuta in data 04/06/2015 della CONFAPI di Borgo San Dalmazzo, pervenuta in data 04.06.2015, in quanto l'art.24, comma 4, lett.c) delle NTA non era oggetto della presente Variante e della verifica di assoggettabilità a VAS conclusa con il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale in data 30.03.2015.
- 4) Di approvare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii, l'allegato Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 20 al P.R.G.C., redatto dagli Architetti Giorgio Rossi e Chiara Avagnina di Saluzzo, che consta dei seguenti elaborati:
  - El. A1 - Relazione illustrativa in variante

- El. D2 – Tavola 2 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante
  - El. D3 – Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante
- 5) Di dare atto che il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 20 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa allegata e nella relazione dell'Assessore Geom. Cortassa, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.
  - 6) Di dare atto, ai sensi del comma 2, dell'art. 17 della LR 56/77, come modificato dalla LR 5 marzo 2013, n. 3 e dalla LR 12 agosto 2013, n.17, che il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 20 al P.R.G.C. è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali.
  - 7) Di non essere a conoscenza di progetti sovracomunali approvati che possano interferire con il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 20 al P.R.G.C.
  - 8) Di incaricare, ai sensi dell'art. 17, comma 7,della L. 56/77 e ss.mm.ii, il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica, di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e alla trasmissione del presente provvedimento, corredato dagli elaborati tecnici in questa sede approvati, alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte nei termini e con le modalità previste dalla stessa norma sopra richiamata.

DOPODICHE' con successiva e separata votazione espressa in forma palese dai componenti il Consiglio Comunale come segue:

Presenti n. \_\_ – Astenuti n. \_\_ – Votanti n. \_\_ – Voti favorevoli n. \_\_ – Voti contrari n. \_\_ deliberano di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.